

## L'agevolazione per il reshoring vede la luce.

di Fabio Ghiselli

Nella riunione del Consiglio dei ministri di lunedì 16 ottobre, sono stati approvati in via preliminare una serie di provvedimenti collegati alla legge di bilancio, al progetto di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (legge delega 9 agosto 2023, n. 111), e a tematiche di fiscalità internazionale.

Una delle misure introdotte consiste nell'agevolare il rientro in Italia di attività economiche - nel caso di specie quelle d'impresa - precedentemente svolte in Paesi non appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo, il c.d. *reshoring*. La limitazione territoriale risponde alla necessità evidente di non alterare la concorrenza intra Ue per mezzo di aiuti di Stato non consentiti dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione e da una serie di disposizioni regolamentari, anche se è noto che molte delocalizzazioni hanno interessato i paesi dell'est Europa, nei quali, nonostante gli apparenti divieti, si è fatto largo uso di pratiche di dumping fiscale e sociale.

L'agevolazione consiste nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP del 50% del reddito imponibile determinato secondo le rispettive regole ordinarie, e sarebbe applicabile nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia e nei cinque periodi successivi (alla scadenza del regime agevolato).

Fortunatamente l'impatto del beneficio - e il costo per la finanza pubblica - dovrebbe essere limitato, dal momento che sarebbero escluse dal beneficio quelle attività esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Come scrive il comunicato stampa di Palazzo Chigi, "Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all'estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale".

Sull'agevolazione del *reshoring* si aprono tre ordini di considerazioni.

La prima è di carattere etico.

Non si vede per quale ragione lo Stato debba agevolare con soldi della collettività - le entrate tributarie, tra cui l'IRPEF comprensiva della quota versata dai lavoratori che hanno subito la delocalizzazione dell'attività dell'impresa perdendo il posto di lavoro - il rientro di quelle attività che sono state delocalizzate al solo fine di ottenere vantaggi economici in termini di minore costo del lavoro e di minori imposte. Oltre a non aver contribuito secondo la propria capacità contributiva al sostenimento delle spese dello Stato, secondo i dettami costituzionali, hanno anche generato un depauperamento del tessuto industriale e aggravato i conti pubblici in termini di maggiori oneri per il sistema di welfare pubblico.

Naturalmente, la effettiva limitazione del beneficio dipenderà dall'estensione e dai contenuti della clausola di esclusione in ordine al concetto di "attività", "nuova attività", "impresa", "gruppi di imprese", "veicolo attraverso il quale viene svolta l'attività".

La seconda è di carattere opportunistico.

Se la recente pandemia da Covid-19 ha messo in crisi le catene di valore create con le delocalizzazioni e messo in chiara evidenza i rischi per l'impresa di una sfrenata corsa a esternalizzare oltre i confini nazionali parti della propria produzione, il rientro di dette parti dovrebbe essere "un atto dovuto" per quell'imprenditore che ha a cuore la sopravvivenza e lo sviluppo della sua impresa. Non si vede, quindi, per quale ragione si debba agevolare (con soldi pubblici) una pratica di sana gestione che dovrebbe comunque essere intrapresa.

La terza considerazione attiene alla politica industriale dell'Unione europea e a quella sottesa al piano "Industria 4.0" e alla 4° rivoluzione industriale.

Perché non sembra che le misure viaggino su binari paralleli e nella stessa direzione. Come ho sostenuto nel libro "*Robot, lavoratori e contribuenti di domani*" (Santelli Editore), il Green New Deal ha l'evidente scopo di ridurre l'inquinamento in Europa attraverso una delocalizzazione spinta degli impianti produttivi in paesi emergenti o di nuova industrializzazione che garantirebbe una delocalizzazione delle fonti inquinanti e delle relative emissioni. Inoltre, tale scopo sarebbe funzionale alla sopraggiunta "necessità" di ridurre le importazioni di energia a prezzo contenuto dalla Russia, perché le fabbriche "smart" e iper-tecnologiche consumano molta più energia di quelle tradizionali e, quindi, espongono di più i paesi Ue alle crisi energetiche. Salvo dover fare ricorso a paesi esportatori di risorse energetiche politicamente instabili, come quelli del nord Africa, o a paesi "amici" che ci vendono lo stesso prodotto a prezzo maggiorato (come gli USA con il Gpl). Molti commentatori, nel porre in risalto il ruolo strategico della digitalizzazione dell'industria ai fini della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, affermano che la nuova industria manifatturiera, caratterizzata da una produzione in piccoli lotti, con bassi o zero scarti, realizzata in impianti di non grandi dimensioni localizzati vicino al consumatore,

dovrebbe comportare riduzioni di inquinamento, fabbisogno energetico, costi di trasporto merci e scarti di imballaggio.

Di contro, qualcuno sostiene che le nuove modalità di produzione, sottese ai piani nazionali di sviluppo tecnologico (“Industria 4.0”) e a quelli europei (“Horizon 2020” e “Industria 5.0”), non richiederanno più di delocalizzare la fabbrica nei Paesi in cui è inferiore il costo del lavoro, per cui potremmo assistere a un processo inverso di rilocalizzazione delle unità produttive nei Paesi di origine. Ma non si tratta di una certezza.

In realtà, la tendenza dell’industria a specializzarsi in funzioni a basso consumo di spazio e ad alto contenuto di cultura è tipico del più alto grado di “maturità” raggiunto. Significa separare le attività pesanti e materiali da quelle terziarie immateriali: le prime, generalmente a minor valore aggiunto, vengono delocalizzate in aree periferiche, ovvero occupate da fasce marginali di manodopera (spesso lavoratori immigrati con basse aspettative di remunerazione); le seconde, in origine complementari rispetto alle attività pesanti, diventano trainanti rispetto al ciclo di produzione e all’intero sistema aziendale, e attraverso la rete diventano scollegate dal territorio.

Se come abbiamo visto con la discussione sul DDL di bilancio 2024 e sul Documento programmatico di bilancio 2024, le risorse pubbliche sono scarse, l’impiego delle medesime dovrebbe essere impermeabile a certe pressioni lobbistiche e coerente con i progetti di sviluppo economico.

Lo stesso dicasi in relazione al rapporto tra le risorse destinate a misure come quella in esame e quelle destinate al bilancio e al funzionamento dell’Unione europea le cui strutture implementano misure di politica industriale.

La Corte di Conti nella *Relazione annuale 2022*, cap. *Rapporti finanziari tra l’Italia e l’Unione europea*, ha messo in evidenza che nel periodo 2015-2021 “l’Italia risulta avere sempre avuto una posizione netta di “contributore” presentando un valore medio annuo di 4,8 miliardi” (il valore del saldo netto cumulato, senza considerare gli importi del NGEU, risulta negativo per un valore di 33,74 miliardi). Coerenza ed efficienza richiederebbero non solo che la contribuzione dei Paesi membri fosse in linea con una politica industriale che non inducesse in nessun modo a delocalizzare la produzione fuori dai confini europei, ma che gli stessi Paesi membri non fossero messi nella condizione di impiegare risorse pubbliche per contrastare fenomeni delocalizzativi indotti dalle politiche europee e contrari agli interessi nazionali.